

La Commissione procederà alla valutazione delle proposte in conformità alle condizioni e ai criteri fissati nella presente comunicazione ed esposti più dettagliatamente nel dossier informativo, se del caso con l'assistenza di esperti indipendenti.

Le informazioni fornite alla Comunità nel quadro della presentazione di proposta o del contratto saranno di trattamento riservato.

La Commissione informerà tempestivamente i candidati del seguito dato alla loro richiesta di partecipazione.

In taluni casi la Commissione potrà orientare le proposte verso programmi di sostegno più idonei, quali altri programmi o iniziative comunitarie.

Tutta la corrispondenza inerente al presente invito va inoltrata al seguente indirizzo:

Commission européenne, direction générale XIII, «Télécommunications, marché de l'information et exploitation de la recherche», DG XIII/D/4, bureau B4/100, bâtiment Jean Monnet, L-2920 Luxembourg, telefax (352) 43 01-345 44.

Bando di gara per proposte di azioni di RST nel quadro del programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e della mobilità dei ricercatori (1994-1998)

Programma formazione e mobilità dei ricercatori (FMR)

(95/C 148/24)

1. In conformità alla decisione del Parlamento e del Consiglio che adotta il Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca e sviluppo tecnologico e di dimostrazione⁽¹⁾ (dal 1994 al 1998) e alla decisione del Consiglio che fissa un programma specifico di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della formazione e mobilità dei ricercatori⁽²⁾, la Commissione delle Comunità europee invita a presentare proposte di azioni di RST.

Conformemente all'articolo 5, paragrafo 1 della decisione del Consiglio che fissa il programma specifico suddetto, è stato definito dalla Commissione un piano di lavoro che presenta nei particolari gli obiettivi scientifici e tecnologici ed i tipi di azioni di RST da avviare, nonché le disposizioni finanziarie relative a dette azioni.

2. Gli obiettivi ed i lavori di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione riguardanti il presente bando di gara concernono i campi descritti dal piano di lavoro.

Le entità giuridiche implicate ai sensi degli articoli 1, 2 e 3 della decisione del Consiglio sulle regole di partecipa-

zione ai programmi specifici, come pure il CCR⁽³⁾ sono invitati a sottoporre delle proposte di azioni di RST nei settori seguenti:

Attività 3: Formazione mediante la ricerca

Attività 4: Misure di accompagnamento (euroconferenze, scuole estive e corsi di formazione pratica)

3. Le attività saranno condotte secondo le modalità di attuazione definite nell'allegato III della decisione relativa al programma specifico.

4. Le proposte saranno sottoposte a una selezione fondata sui criteri enunciati nell'allegato II del Quarto programma quadro e nell'articolo 4, paragrafo 3 della decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione ai programmi specifici.

Le azioni di RST saranno oggetto di contratti rispettanti la decisione del Consiglio relativa alle regole di partecipazione ai programmi specifici e i loro risultati saranno diffusi sulla base dei principi enunciati nella decisione del Consiglio relativa alle regole di diffusione dei risultati della ricerca, frutto dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo del Consiglio del 26. 4. 1994 relative al Quarto programma quadro della Comunità europea per azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (1994-1998) (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione n. 94/916/CE del Consiglio del 15. 12. 1994, che fissa un programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore della formazione e mobilità dei ricercatori (1994-1998) (GU n. L 361 del 31. 12. 1994, pag. 90).

⁽³⁾ Decisione n. 94/763/CE del Consiglio, del 21. 11. 1994, relativa alle regole di partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca delle università alle azioni di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea (GU n. L 306 del 30. 11. 1994, pag. 8).

⁽⁴⁾ Decisione n. 94/762/CE del Consiglio del 21. 11. 1994, relativa alle regole di diffusione della ricerca, frutto dei programmi specifici di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione della Comunità europea (GU L 306 del 30. 11. 1994, pag. 5).

5. Disposizioni speciali (che si riferiscono ai lavori di ricerca e di sviluppo tecnologico descritti nel programma di lavoro):

Lo scopo del programma FMR risiede nel promuovere, incentivando la formazione e la mobilità dei ricercatori, un aumento quantitativo e qualitativo delle risorse umane all'interno della Comunità e degli Stati associati ⁽¹⁾.

Il programma FMR riguarda tutti i settori delle scienze esatte, naturali, economiche e di gestione, nonché delle scienze sociali ed umane che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi del Quarto programma quadro. Per incentivare la creatività e l'innovazione dei ricercatori nel concepire i loro progetti, non esistono obiettivi a priori o priorità prestabilite nei settori di cui si occupa il programma FMR. Il merito scientifico e l'interesse per la Comunità saranno i criteri fondamentali per la valutazione e la selezione dei progetti. Le proposte di progetti di reti di ricerca devono pervenire alla Commissione entro il 15. 6. 1995 (12.00).

Attività 3: Formazione mediante la ricerca

Questa attività si concentrerà sulla formazione dei ricercatori europei a livello di post-dottorato mediante la ricerca e lo stimolo alla mobilità.

Questa attività verrà svolta mediante 3 tipi di sussidi: sussidi per la formazione, sussidi di reinserimento e sussidi per ricercatori affermati.

A. Sussidi per la formazione

Questi sussidi sono offerti a ricercatori a livello di post-dottorato che desiderano ricevere una formazione o specializzarsi al di fuori del paese di origine e del paese di recente residenza. Per ricercatore a livello di post-dottorato si intende un ricercatore in possesso di un titolo di dottore di ricerca o di un equivalente livello di istruzione o, alternativamente, che ha accumulato almeno quattro anni di esperienza di ricerca a tempo pieno a livello di post-laurea.

I sussidi di formazione possono essere assegnati anche a ricercatori a livello di post-laurea. Per ricercatore laureato si intende un ricercatore in possesso di un titolo di laurea, ottenuto in una università o in un istituto equivalente di istruzione superiore che dà la possibilità all'interessato di iniziare direttamente un dottorato di ricerca, o un ciclo di istruzione equivalente.

Per un periodo che va dai sei mesi ai due anni per il livello di post-dottorato e dai sei mesi ai tre anni per il livello di post-laurea, il finanziamento comunitario consisterà in un'indennità per il ricercatore e in un contributo ai costi di ricerca e di amministrazione dell'istituto ospitante.

B. Sussidi di reinserimento

I sussidi di reinserimento sono riservati ai ricercatori di regioni meno favorite che desiderano ritornare e intraprendere un progetto di ricerca in una regione meno favorita nel loro paese d'origine e che:

— abbiano ricevuto un sussidio per la formazione di due anni a livello di post-dottorato nell'ambito di questo programma;

oppure

— che abbiano ricevuto una borsa di almeno 20 mesi a livello di post-dottorato nell'ambito del programma CUM.

Il finanziamento comunitario fornirà, per un periodo di 12 mesi al massimo, una indennità per il ricercatore e un contributo per le spese di ricerca e di amministrazione dell'istituto ospitante.

C. Sussidi per ricercatori affermati

Questi sussidi sono riservati a ricercatori affermati, in particolare provenienti da regioni industrializzate, che desiderano far parte di un gruppo di ricerca in regioni meno favorite al di fuori del loro paese d'origine, in modo da diffondere le loro conoscenze e la loro esperienze di ricerca. I candidati per questi sussidi devono avere un'esperienza di ricerca a tempo pieno a livello di post-laurea di almeno otto anni.

Il finanziamento comunitario fornirà, per il periodo che va da tre mesi a un anno, una indennità per il ricercatore e un contributo alle spese di ricerca e di amministrazione dell'istituto ospitante.

Le proposte di progetti di formazione mediante la ricerca (A. sussidi per la formazione; B. sussidi di reinserimento; C. sussidi per ricercatori affermati) devono pervenire alla Commissione entro il 15. 9. 1995 (12.00).

Attività 4: Misure di accompagnamento (euroconferenze, scuole estive e corsi di formazione pratica)

Le euroconferenze devono essere riunioni scientifiche ad alto livello con un tema specifico di ricerca di punta che riuniscono giovani ricercatori affermati. Un progetto di euroconferenza consiste di norma in una serie di riunioni, ciascuna della durata di vari giorni, che si svolgono in un ambiente propizio al lavoro scientifico. Il numero dei partecipanti varia, di norma, da 30 a 100.

Le scuole estive devono offrire una formazione avanzata ai giovani ricercatori a livello di post-laurea o di post-dottorato. Le scuole estive devono essere centrate su temi scientifici specifici e devono avere un programma ben definito. Si incoraggiano le scuole estive con temi interdisciplinari.

⁽¹⁾ Uno stato associato è uno stato non membro firmatario di un accordo con la Comunità che prevede una associazione che partecipa interamente al programma.

I corsi di formazione pratica sono corsi a livello avanzato organizzati da istituti di ricerca, centri scientifici o laboratori industriali imperniati su nozioni tecniche e pratiche, esercizi manuali ed esperimenti eseguiti direttamente dai partecipanti.

Il finanziamento della Comunità non deve essere considerato come un sussidio a carattere generale; può essere utilizzato come un contributo a tre tipi di spese: (A) spese inerenti alla partecipazione dei giovani ricercatori; (B) fino ad un massimo del 50 % per le spese inerenti alla partecipazione dei conferenzieri e degli organizzatori scientifici invitati; (C) spese inerenti all'organizzazione.

Le proposte di progetti di misure di accompagnamento (euroconferenze, scuole estive, corsi di formazione pratica) devono pervenire alla Commissione entro il 2. 10. 1995 (12.00).

6. Qualsiasi informazione per la presentazione della proposta o al contratto sarà trattata confidenzialmente.

7. Informazioni dettagliate circa le procedure per la presentazione delle proposte (documentazione informativa), il tipo di contratto previsto per le proposte selezionate, sono disponibili presso i servizi della Commissione.

Le domande di pacchetti di informazione devono includere il nome e l'indirizzo completo di chi li richiede (si è pregati di non dare i numeri di «PO Box») e devono essere indirizzate a:

Pacchetto di informazione FMR, Commissione europea, DG XII - G-3, MO 75 5/34, rue Montoyer 75, B-1040 Bruxelles, telefax (32-2) 296 21 36, 296 21 33, 295 69 95, 296 32 70, tel. (32-2) 296 02 54, Internet (WWW) - <http://www.cordis.lu/>.

Tecnologie dell'informazione

Bando di gara relativo al programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione

(95/C 148/25)

Con la decisione del 26. 4. 1994, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il Quarto programma quadro delle azioni comunitarie di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione (RST) per il periodo dal 1994 al 1998 ⁽¹⁾. Successivamente, il 23. 11. 1994, il Consiglio ha adottato il programma specifico di ricerca, di sviluppo tecnologico e di dimostrazione nel settore delle tecnologie dell'informazione ⁽²⁾.

Ai sensi dell'articolo 5 della decisione relativa al programma specifico ⁽³⁾, è stato elaborato un programma di lavoro contenente gli obiettivi dettagliati e i tipi di progetti da attuare.

Le organizzazioni che possiedono i necessari requisiti per partecipare al programma sono invitate a presentare le loro proposte per i settori e i temi compresi nelle parti del programma di lavoro indicate qui di seguito.

Conformemente alle norme di attuazione contenute nell'allegato III della decisione ⁽⁴⁾, saranno allestiti progetti di ricerca e sviluppo tecnologico (RST), a compartecipazione finanziaria, relativi ai settori e ai compiti di ricerca da affrontare. Si potranno inoltre adottare misure di ac-

compagnamento e azioni mirate a sostegno degli obiettivi del programma.

Informazioni dettagliate sulle procedure e sui requisiti di ammissibilità relativi alla presentazione delle proposte, sulla natura del contratto che sarà concluso con i proponenti selezionati, sul programma di lavoro e su ulteriori materiali informativi relativi al programma di lavoro sono contenute nel fascicolo informativo e in alcuni documenti esplicativi specifici, che si possono richiedere ai servizi della Commissione. Inoltre, i resoconti delle attività svolte nell'ambito di programmi precedenti o di programmi collegati sono disponibili su richiesta. Si prega di indirizzare tutta la corrispondenza relativa al presente bando a:

Commissione europea, Direzione generale III - Industria, IT Programme Office, rue de la Loi/Wetstraat 200, B-1049 Bruxelles/Brussel

o attraverso posta elettronica a:

infodesk@dg13.cec.be

Il programma di lavoro e il fascicolo informativo possono essere ottenuti anche attraverso World Wide Web ai seguenti indirizzi:

<http://www.ecrc.de/>

e

<http://www.cordis.lu/>

⁽¹⁾ Decisione n. 1110/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26. 4. 1994 (GU n. L 126 del 18. 5. 1994, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24.

⁽³⁾ GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24.

⁽⁴⁾ GU n. L 334 del 22. 12. 1994, pag. 24.